

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Modifica del 30 gennaio 2003

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001 e del 12 dicembre 2002¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 27, lett. b, cifra 1 Previdenza professionale

b. Contributi

1. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età, il contributo è pari all'1 % del salario coordinato. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età, il contributo è pari al 14 % del salario coordinato.

Il datore di lavoro può dedurre dal salario del collaboratore al massimo la metà dei contributi.

Art. 27, lett. c, quarto lemma Previdenza professionale

c. Prestazioni minimi

- Il tasso minimo dell'interesse del conto di vecchiaia è dello 0,5 per cento più alto del tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale secondo OPP 2.

Art. 35 lett. g, cifra 2 Esecuzione del contratto

g. Contributi

2. L'Ufficio di controllo riscuote annualmente i seguenti contributi:
 - Fr. 42.– da ogni azienda
 - Fr. 42.– da ogni lavoratore

¹ FF 1998 4400–01, 2001 5822, 2002 7777

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2003 e ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

30 gennaio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz